



**Modello di organizzazione, gestione e controllo  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

**PARTE GENERALE**

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>Definizioni.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico degli enti .....</b>	<b>5</b>
2.1	Il Decreto e la normativa di riferimento.....	5
2.2	L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto.....	14
2.3	L'adozione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	16
<b>3</b>	<b>Adozione del Modello da parte di CMP .....</b>	<b>17</b>
3.1	Adozione del Modello e nomina dell'Organismo di Vigilanza .....	17
3.2	Le Linee Guida e i Principi.....	17
3.3	Le caratteristiche del Modello.....	18
3.4	Funzione e scopo del Modello .....	19
3.5	Identificazione delle Attività Sensibili: attività preliminare .....	20
3.6	Predisposizione del Modello .....	20
3.7	Destinatari del Modello.....	20
<b>4</b>	<b>La Società ed architettura del sistema normativo interno .....</b>	<b>21</b>
4.1	La Società.....	21
4.2	La corporate <i>governance</i> di CMP .....	21
4.3	Il sistema di controlli interni e gestione dei rischi.....	21
4.4	Individuazione delle Attività Sensibili e piano dei controlli .....	21
<b>5</b>	<b>L'OdV.....</b>	<b>21</b>
5.1	Identificazione dell'OdV .....	21
5.2	Durata in carica.....	21
5.3	Funzione e poteri dell'OdV.....	23
5.4	Poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	24
5.5	Regole di convocazione e di funzionamento .....	25
5.6	Flussi informativi dell'OdV verso gli Organi Sociali .....	26
5.7	Flussi informativi nei confronti dell'OdV.....	26
5.8	Le segnalazioni cd. "Whistleblowing" .....	27
<b>6</b>	<b>La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.....</b>	<b>27</b>
6.1	Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	27
6.2	Informazione dei Consulenti, Partner e Fornitori .....	28
<b>7</b>	<b>Sistema sanzionatorio .....</b>	<b>28</b>
7.1	Funzione del sistema sanzionatorio .....	28
7.2	Misure nei confronti dei Dipendenti soggetti al CCNL.....	28
7.3	Misure nei confronti dei dirigenti .....	30
7.4	Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo .....	30
7.5	Misure nei confronti dei membri dell'OdV .....	30
7.6	Misure nei confronti dei Consulenti, Partner e Fornitori.....	30

7.7	Sanzioni per inosservanza della normativa “Whistleblowing” .....	31
<b>8</b>	<b>Verifiche sull’adeguatezza del Modello.....</b>	<b>31</b>

## **1 DEFINIZIONI**

Nel presente documento, i termini con la iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi di seguito attribuito.

“**Area a Rischio**” indica l’area in cui sono identificabili le attività e/o operazioni di CMP nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

“**Assemblea**” indica l’assemblea dei soci di CMP.

“**Attività Sensibili**” indica le attività e/o operazioni di CMP nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

“**CCNL**” indica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da CMP.

“**CEO**” indica l’amministratore delegato di CMP.

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato da CMP.

“**Collaboratore**” indica ciascun soggetto che collabora a qualsiasi titolo con CMP.

“**Consulente**” indica ciascun soggetto che agisce in nome e/o per conto di CMP sulla base di un mandato ovvero che collabora con CMP in forza di un contratto di collaborazione di qualsiasi natura.

“**CMP**” o “**Società**” indica Centro Medico Ponticello S.r.l., con sede legale in Massa, via Ponticello Sud n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese della Toscana Nord-Ovest 01359750450.

“**Decreto**” indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

“**Destinatario**” indica tutti coloro ai quali si rivolge il Modello compresi i Dipendenti, i Consulenti, i Fornitori e i Partner.

“**Dipendente**” indica ciascun dipendente di CMP (compresi i dirigenti).

“**Enti**” indica ogni persona giuridica, società e associazione anche priva di personalità giuridica la cui responsabilità amministrativa è prevista dal Decreto.

“**Fornitore**” indica ciascun fornitore di beni e servizi di CMP, professionali e non, inclusi quelli di natura finanziaria.

“**Linee Guida**” indica, indistintamente, le Linee Guida Confindustria e le Linee Guida AIOP.

“**Linee Guida AIOP**” indica le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto approvate dall’Associazione Italiana Ospedalità Privata approvate a settembre 2004 e successivi aggiornamenti.

“**Linee Guida Confindustria**” indica le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti.

“**Modello**” indica il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto ed adottato da CMP.

“**Organo Amministrativo**” indica l’organo amministrativo di CMP, attualmente composto da un consiglio di amministrazione.

“**Organi Sociali**” indica l’Assemblea e l’Organi Amministrativo di CMP.

“**OdV**” indica l’organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

“**PA**” indica la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

“**Partner**” indica ciascuna controparte contrattuale di CMP, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di rapporto di collaborazione contrattualmente regolato (associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito delle Attività Sensibili.

“**Principi**” indica i “*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231*” elaborati di concerto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’Associazione Bancaria Italiana, dal Consiglio Nazionale Forense e da Confindustria.

“**Reati**” indica i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto e successive modificazioni.

“**Statuto dei Lavoratori**” indica la Legge 30 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Nel presente documento, salvo che risulti diversamente, i termini utilizzati nelle definizioni al singolare valgono anche per il plurale e viceversa.

## **2 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI**

### **2.1 Il Decreto e la normativa di riferimento**

In data 4 luglio 2001, in parziale attuazione della delega di cui all’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto è di adeguare l’ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali tra cui la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa degli Enti.

L’articolo 5 del Decreto sancisce, infatti, la responsabilità dell’Ente, qualora determinati Reati (reati c.d. presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- (a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- (b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Il Decreto, pertanto, sancisce un’estensione della responsabilità derivante dalla commissione di alcuni illeciti penali, oltre alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, agli Enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell’illecito o nel cui interesse l’illecito è stato commesso. Il “vantaggio” e l’“interesse” rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità,

potendo l'Ente essere responsabile per il sol fatto che l'illecito venga commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione ai Reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato medesimo.

Ad oggi i Reati c.d. presupposto risultano quelli indicati ai successivi paragrafi

(A) Reati contro la P.A. e il suo patrimonio (articoli 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- Truffa nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)
- Corruzione (artt. 318, 319, 320 e 321)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)
- Istigazione alla corruzione (322 c. p.)
- Corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato (art. 314 co.1)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

(B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Falsità in documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
- Condotte di violazione della sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co.11 D.L. 105/2019)

(C) *Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)*

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (art. 416 bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/90)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di armi più comuni da sparo (art. 407 comma 2, lettera a, numero 5)

(D) *Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)*

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

*(E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)*

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
- Frodi contro le industrie internazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

*(F) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)*

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis comma 1 c.c.)



- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.)

L'art. 25 ter del d. lgs. 231/2001 – alle lettere d) ed e) – prevede la responsabilità dell'ente per il reato di falso in prospetto, continuando però a richiamare la contravvenzione dell'art. 2623 c.c., comma 1 (art. 25 ter, lett. d) ed il delitto ex art. 2623, comma 2 c.c. (art. 25 ter, lett. e ), oggi abrogati. Si ritiene più prudente integrare il modello come se tale rinvio non fosse soltanto formale, ossia rivolto al reato di falso in prospetto così come concepito – inizialmente – nell'art. 2623 c.c., bensì concernente anche le successive modifiche della disciplina sanzionatoria dell'illecito in questione, ora diversamente disciplinato dall'art. 173 bis T.U.F. (D. Lgs. 58/1998).

(G) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto):

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 quinquies 1 c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (art. 304 e 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)
- Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali
- Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1989

(H) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.)

(I) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600 bis commi 1 e 2 c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600 ter commi 1, 2, 3 e 4 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), anche qualora si tratti di materiale di pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

(J) Reati di "abuso di mercato" (art. 25-sexies del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58)
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n. 58)

L'ente è altresì chiamato a rispondere delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 187 bis e 187 ter del D.lgs. 24.2.1998 n. 58, che puniscono i fatti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato. In questo caso, ai sensi dell'art. 187 quinquies l'ente risponde per gli illeciti amministrativi commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, con applicazione degli artt. 6, 7, 8 e 12 del D.Lgs 231/2001 (v. capitoli seguenti).

La repressione degli abusi di mercato è basata su un sistema a "doppio binario", vale a dire: la sanzione penale, di cui agli artt. 184 e 185 T.U.F. (a cui è connesso all'art. 25-sexies del d.lgs. 231/01) e la sanzione amministrativa di cui agli artt. 187-bis e 187-ter T.U.F. Le modifiche apportate al Testo Unico della Finanza (T.U.F.) con il D.Lgs. 107/2018, hanno stabilito che quando per lo stesso fatto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria e una sanzione pecuniaria di carattere "penale" (compresa le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01), l'Autorità giudiziaria e quella amministrativa dovranno tenere conto, nell'irrogare le sanzioni, di quelle già irrogate e la riscossione della sanzione pecuniaria (amministrativa o "penale") è limitata alla parte eccedente la somma già riscossa dall'Autorità amministrativa o giudiziaria.

(K) Reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione dell'art. 55 c. 2 del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (590 c. 3 c.p.)

(L) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1.)

(M) Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies del Decreto)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941, comma 1, lett. a) bis) e comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l.633/1941, comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. 633/1941, comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171- ter l. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno falsa dichiarazione (art. 171 septies l. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941)

(N) Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

(O) Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposo (art. 452 quinquies c.p.)
- Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso aggravata dalla finalità di commettere delitti ambientali (art. 452 octies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. lgs. 152/2006)
- Bonifica dei siti (art. 257 d. Lgs. 152/2006)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d. Lgs. 152/2006)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d. Lgs. 152/2006)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. Lgs. 152/2006)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis d.lgs. 152/2006)
- Sanzioni in materie di emissioni in atmosfera (art. 279 d. Lgs. 152/2006)
- Importazione, esportazione, riesportazione di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 L. 150/1992)
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (art. 3 bis L. 150/1992)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6, L. 549/1993)
- Inquinamento doloso di nave (art. 8 d. lgs 202/2007)
- Inquinamento colposo di nave (art. 9 d. lgs 202/2007)

(P) *Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)*

Il Decreto Legislativo 109 del 2012, in Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ha introdotto, con l'art. 25-duodecies, la responsabilità dell'ente in caso di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 22 c. 12 bis del Decreto Legislativo 286 del 1998).

A seguito della riforma introdotta con la l. 161 del 2017, l'ente può essere chiamato a rispondere del reato previsto dall'art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter (illecito trasporto di stranieri nel territorio dello Stato) e comma 5 (illecita permanenza dello straniero).

- (Q) Reato di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto)
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p. richiamato dall'art. 3 comma 3 bis l. 654/1975)
- (R) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del Decreto)
- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989)
  - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989)
- (S) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 commi 1 e 2 bis D.L. 74/2000)
  - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.L. 74/2000)
  - Dichiarazione infedele (art. 4 d.l.gs. 74/2000)
  - Omessa dichiarazione (art. 5 d.l.gs. 74/2000)
  - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 commi 1 e 2 bis D.L. 74/2000)
  - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.L. 74/2000)
  - Indebita compensazione (art. 10 quater d.l.gs. 74/2000)
  - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.L. 74/2000)
- (T) Reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (art. 25 sexiesdecies)
- (U) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies – 25 octiesdecies)
- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.)
  - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)
  - Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.)
  - Riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)
  - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies c.p.)
  - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 nonies c.p.)
  - Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)
  - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
  - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
  - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)
  - Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)
- (V) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.)

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.)
- Frode informatica aggravata (art. 640 ter, co. 2, c.p.)

(W) Reati “transnazionali” (art. 10 Legge 146/2006)

L’art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa dell’ente in relazione a taluni reati aventi natura “transnazionale”. L’art. 3 della legge n. 146/2006 definisce “reato transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un “gruppo criminale organizzato”, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo dell’illecito sia avvenuta in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in un’attività criminale in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(X) I reati transnazionali disciplinati dalla Legge 146/2006 ed inclusi nell’ambito di responsabilità ex Decreto

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)
- Atti diretti a procurare l’ingresso illegale dello straniero nel territorio nazionale e favoreggiamento della sua permanenza al fine di trarvi ingiusto profitto (art. 12 co. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

## 2.2 L’apparato sanzionatorio previsto dal Decreto

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l’applicazione di sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono, dunque:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;

- (c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
- (d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità dell'Ente e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la PA (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- (a) risarcito il danno o lo abbia riparato;
- (b) eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- (c) messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- (d) eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore ai tre mesi, né eccedere i due anni.

L'applicazione di esse è prevista solo per alcuni dei Reati specificamente indicati nel Decreto.

Condizione per la comminazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

- (a) che l'Ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il Reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del Reato sia stata agevolata da carenze del modello organizzativo; ovvero, in alternativa,
- (b) che vi sia stata reiterazione del Reato.

Nella scelta della sanzione interdittiva applicabile il giudice deve attenersi agli stessi criteri già indicati più sopra per le misure pecuniarie. In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Fra le varie misure interdittive, quella della sospensione dall'esercizio dell'attività non può esser comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata. È anche possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente. Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, se l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui una stessa persona giuridica venga condannata per almeno tre volte nei sette anni successivi all'interdizione temporanea dall'attività e se ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità, il Decreto prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Durante le more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre alcune delle misure interdittive descritte sopra in via cautelare. Ciò è possibile in presenza di gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'Ente e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le misure cautelari non possono avere durata superiore a un anno. Anche in sede cautelare è possibile che in luogo delle sanzioni interdittive si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

### **2.3 L'adozione del Modello quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'Ente dimostri:

- (a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
- (b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- (c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello;
- (d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera (b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- (a) individuare le aree a rischio di commissione dei Reati;
- (b) prevedere o fare rinvio a specifici protocolli che regolino la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali in relazione ai Reati da prevenire;
- (c) individuare le risorse finanziarie idonee ad implementare un sistema di organizzazione tale da prevenire la commissione dei Reati;
- (d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- (e) configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle



misure indicate nel modello.

### **3 ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI CMP**

#### **3.1 Adozione del Modello e nomina dell'Organismo di Vigilanza**

Nella seduta del 26 gennaio 2024, l'Organo Amministrativo ha adottato il Modello e nominato l'OdV, cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

#### **3.2 Le Linee Guida e i Principi**

Il Decreto dispone che il Modello può essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Nella predisposizione del Modello, CMP si è ispirata alle Linee Guida Confindustria e ai Principi quali utile strumento di orientamento per l'interpretazione e l'analisi delle implicazioni giuridiche ed organizzative derivanti dall'introduzione del Decreto.

I punti fondamentali individuati dalle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli possono essere così sintetizzati:

- (a) individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- (b) predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti strumenti:
  - (i) Codice Etico;
  - (ii) sistema organizzativo;
  - (iii) procedure aziendali;
  - (iv) poteri autorizzativi e di firma;
  - (v) sistemi di controllo e gestione;
  - (vi) comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- (a) verificabilità, documentabile, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- (b) documentazione dei controlli;
- (c) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- (d) individuazione dei requisiti dell'OdV, riassumibili come segue:
  - (i) autonomia;
  - (ii) indipendenza;
  - (iii) professionalità;
  - (iv) continuità di azione;
- (e) obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alle Linee Guida

Confindustria o alla *best practice* applicata non inficia la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi dalle indicazioni contenute o rappresentate dagli strumenti operativi di riferimento che, per loro natura, hanno carattere generale.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi qui di seguito descritte, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel Decreto, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria e alla *best practice* italiana in materia.

In particolare, i Principi propongono una precisa metodologia da adottare per la predisposizione del Modello, che prevede:

- (a) una fase preliminare, durante la quale si compirà:
  - (i) l'effettuazione di un *check-up* aziendale, volto all'acquisizione di informazioni anche documentali rappresentative e descrittive della struttura, della organizzazione e della concreta gestione dell'Ente (il tutto tenendo traccia tramite compilazione di verbali);
  - (ii) la verifica del *risk assessment* in ottica 231, per accertare la presenza ed il funzionamento di opportuni presidi che garantiscono la conformità delle attività (*policy* aziendali, regole formali, principi di comportamento e azioni di controllo);
  - (iii) l'individuazione della soglia di rischio accettabile e *gap analysis*: solo se il livello di rischio verificato è considerato superiore a quello accettabile, sarà necessario intervenire attraverso operazioni di *risk reduction/risk mitigation*;
- (b) in seguito alla fase preliminare, l'elaborazione del Modello, sempre seguendo le linee guida e perseguendo:
  - (i) l'integrazione tra Modello e altri sistemi aziendali di gestione e controllo, in quanto questi, ove già presenti, non sostituiscono mai il Modello;
  - (ii) l'individuazione delle Attività Sensibili nel cui ambito possono essere effettivamente commessi dei Reati;
  - (iii) l'integrazione dei controlli, mediante la verifica che le componenti siano tra loro coordinate e interdipendenti e che il Modello nel suo complesso sia a sua volta integrato nel piano organizzativo della Società al fine di garantire un assetto unitario;
  - (iv) la tracciabilità di ogni processo per la quale ogni azione sia riscontrabile e verificabile;
  - (v) la segmentazione dei processi in modo tale che nessuno di questi venga gestito da un unico individuo al fine di incrementare il livello di controlli.

Nella predisposizione del Modello la Società ha preso in considerazione e valutato anche le Linee Guida AIOP.

### **3.3 Le caratteristiche del Modello**

Gli elementi che il presente Modello possiede sono:

- (a) l'efficacia: l'efficacia di un modello organizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto ad elaborare meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quantomeno ridurre significativamente – l'area di rischio da responsabilità. Tale idoneità è garantita dall'esistenza di meccanismi di controllo preventivo e successivo idonei ad identificare le operazioni che possiedono caratteristiche anomale, e atti a segnalare le condotte rientranti nelle aree di

rischio e gli strumenti di tempestivo intervento nel caso di individuazione di siffatte anomalie. L'efficacia di un modello organizzativo, infatti, è anche funzione dell'efficienza degli strumenti idonei ad identificare “*sintomatologie da illecito*”;

- (b) la specificità: la specificità di un modello organizzativo è uno degli elementi che ne connota l'efficacia. È necessaria una specificità connessa alle aree a rischio, così come richiamata dall'articolo 6, comma 2 lettera a) del Decreto, che impone un censimento delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati. È altrettanto necessaria una specificità dei processi di formazione delle decisioni dell'Ente e dei processi di attuazione nei settori “sensibili”, così come previsto dall'articolo 6, comma 2 lettera b) del Decreto. Analogamente, l'individuazione delle modalità di gestione per la gestione delle risorse finanziarie, l'elaborazione di un sistema di doveri d'informativa, l'introduzione di un adeguato sistema disciplinare sono obblighi che richiedono la specificità delle singole componenti del modello. Il modello, ancora, deve tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni dell'Ente e del tipo di attività svolte, nonché della storia dell'Ente medesimo; e
- (c) l'attualità: riguardo a tale aspetto un modello è idoneo a ridurre i rischi da reato in quanto sia costantemente adattato ai caratteri della struttura e dell'attività d'impresa.

### 3.4 Funzione e scopo del Modello

CMP è consapevole del valore che può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione dei Reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, Partner e Fornitori.

Inoltre, la Società è consapevole che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *corporate governance*, in quanto limitano il rischio di commissione dei Reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto.

Pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di Attività Sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari del Modello. A tal fine, viene di seguito individuata e descritta la costante attività dell'OdV finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei suoi Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata da CMP perché contraria alle norme di deontologia cui essa s'ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a CMP di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, negli Organi Sociali, nei Consulenti, nei Partner, nei Fornitori e in tutti coloro che operano nell'ambito delle Attività Sensibili la consapevolezza di poter determinare – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

A tal riguardo, le procedure aziendali già adottate e quelle di futura emanazione, così come i principi procedurali indicati nel presente Modello, si caratterizzano per:

- (a) separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo inizia e/o lo esegue ed il

soggetto che lo controlla;

- (b) tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo, sia cartaceo che elettronico;
- (c) adeguato livello di formalizzazione.

### **3.5 Identificazione delle Attività Sensibili: attività preliminare**

Per l'identificazione delle Attività Sensibili si è proceduto:

- (a) all'esame preliminare della documentazione aziendale, tra cui a titolo esemplificativo: visura camerale della Società, organigramma societario, statuto sociale, documentazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (DVR, nomina RSPP, nomina medico competente), contratti (clienti, Fornitori);
- (b) alle interviste ai soggetti chiave della struttura aziendale mirate all'approfondimento delle Attività Sensibili e del controllo sulle stesse.

Sulla base dell'analisi sopra descritta, la Società ha individuato – insieme ai propri Consulenti legali ed aziendali – le proprie Attività Sensibili relativamente alla situazione aziendale esistente (*as-is analysis*), nonché le azioni di miglioramento (*gap analysis*) da attuare nell'ambito delle stesse sia a livello di procedure interne che di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione del Modello.

### **3.6 Predisposizione del Modello**

Il presente Modello è così composto:

- (a) una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;
- (b) una "Parte Speciale", contenente le diverse categorie di Reato applicabili alla Società in ragione dell'attività dalla stessa svolta.

### **3.7 Destinatari del Modello**

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- (a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società;
- (b) alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società stessa;
- (c) a tutti i Dipendenti della Società sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- (d) ai Consulenti, Partner, Fornitori, procuratori e, in genere, ai terzi che operano in nome o per conto o comunque nell'interesse della Società.

Il Modello ed i contenuti dello stesso sono comunicati ai Destinatari con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 6 della presente Parte Generale, pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con la Società.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il primo, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice Etico.

## **4 LA SOCIETÀ ED ARCHITETTURA DEL SISTEMA NORMATIVO INTERNO**

### **4.1 La Società**

CMP è una struttura sanitaria privata operante nel campo della diagnostica, delle visite specialistiche e della chirurgia.

La Società opera in Italia ed ha la sua base operativa a Massa.

### **4.2 La corporate *governance* di CMP**

Il vertice aziendale è rappresentato dal CEO, cui riportano i responsabili dei dipartimenti, secondo lo schema organizzativo comunicato dalla Società ai Dipendenti.

Le regole di *governance* della Società sono definite nello Statuto.

### **4.3 Il sistema di controlli interni e gestione dei rischi**

Il sistema di controllo interno adottato dalla Società è rappresentato dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

La responsabilità del sistema di controllo interno compete all'Organo Amministrativo e all'OdV che provvede a fissarne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto.

### **4.4 Individuazione delle Attività Sensibili e piano dei controlli**

L'analisi dei rischi condotta ai fini dell'adozione del Modello ha consentito l'individuazione delle principali Aree a Rischio della Società e delle connesse Attività Sensibili.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole Attività Sensibili relative a ciascuna categoria di Reato.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere comprese nel novero delle Attività Sensibili.

I profili di rischio inerenti ai Reati previsti dal Decreto non ricompresi nella Parte Speciale si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Modello e dai principi di cui al Codice Etico ovvero non applicabili alla Società.

## **5 L'OdV**

### **5.1 Identificazione dell'OdV**

Ai sensi dell'articolo 6, lettera b) del Decreto, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione ad un organismo della Società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Sul tema, le Linee Guida Confindustria, interpretando le disposizioni del Decreto, suggeriscono l'individuazione in un organo esterno alla struttura della Società, caratterizzato da *autonomia*, *indipendenza*, *continuità di azione*, nonché in possesso di *professionalità* e *onorabilità* adeguate al ruolo.

### **5.2 Durata in carica**

L'OdV è nominato dall'organo amministrativo mediante apposita deliberazione: a tal riguardo, al momento della nomina devono essere forniti adeguati chiarimenti in merito alla professionalità dei suoi componenti, il cui *curriculum vitae* deve essere allegato al relativo verbale.

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina dei nuovi componenti da parte dell'organo amministrativo.

Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, i componenti (ovvero, in caso di unico membro, il componente) dell'OdV:

- (a) non devono rivestire incarichi esecutivi o delegati all'interno dell'organo amministrativo della Società;
- (b) non devono svolgere funzioni con poteri di tipo esecutivo;
- (c) non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con la Società, con società da essa controllate o ad essa collegate, salvo il rapporto di lavoro subordinato o l'eventuale appartenenza al collegio sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con gli eventuali amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- (d) non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- (e) non devono risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni nel capitale della Società;
- (f) devono avere e mantenere i requisiti di onorabilità.

I componenti dell'OdV sono tenuti a sottoscrivere, all'atto della nomina, una dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di indipendenza di cui sopra e, comunque, a comunicare immediatamente all'Organo Amministrativo e agli altri componenti dell'OdV (nel caso di organismo collegiale) l'insorgere di eventuali condizioni ostative e/o la perdita delle condizioni di cui sopra.

Rappresentano ipotesi di decadenza automatica le incompatibilità di cui alle precedenti lettere da (a) ad (e), le circostanze di cui alla lettera (f), la sopravvenuta incapacità e la morte; fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, il/i membro/i dell'OdV non può/possono essere revocato/revocati dall'organo amministrativo della Società se non per giusta causa.

A tal proposito, rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca, a titolo meramente esemplificativo:

- (a) l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d) del Decreto, risultante una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto ovvero da una sentenza di patteggiamento;
- (b) la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo 5.8;
- (c) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- (d) grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- (e) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

In casi di particolare gravità, l'organo amministrativo potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e procedere alla nomina di un organismo *ad interim*.

In caso di dimissioni o di decadenza automatica di un membro effettivo dell'OdV, quest'ultimo ne

darà comunicazione tempestiva all'Organo Amministrativo, che prenderà senza indugio le decisioni del caso.

L'OdV si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti. In tal caso, l'Organo Amministrativo provvede a nominare nuovi componenti.

### **5.3 Funzione e poteri dell'OdV**

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- (a) sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori;
- (b) sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- (c) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Su di un piano più operativo, all'OdV sono affidati i compiti di seguito riportati.

- (a) Aggiornamenti, potestà normativa, segnalazioni
  - (i) Suggestire e promuovere l'emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello.
  - (ii) Interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando all'Organo Amministrativo le possibili aree di intervento
  - (iii) Valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando all'Organo Amministrativo le possibili aree di intervento
  - (iv) Indicare nella relazione annuale all'organo amministrativo di cui al paragrafo 5.6 le opportune integrazioni, ad esempio, ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.
  - (v) Indicare nella relazione annuale all'organo amministrativo di cui al paragrafo 5.6 l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.
- (b) Verifiche e controlli
  - (i) Condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili.
  - (ii) In ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività dell'OdV, effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o specifiche attività poste in essere da CMP, soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati.
  - (iii) Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o

tenute a disposizione degli Organi Sociali (si veda in dettaglio il successivo paragrafo 5.6).

- (iv) Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale (sia cartacea sia informatica) che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: (1) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre CMP al rischio di commissione di uno dei Reati; (2) sui rapporti con Consulenti, Partner e Fornitori che operano per conto della Società nell'ambito di Attività Sensibili.
- (v) Attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine.
- (vi) Sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne.

(c) Formazione

- (i) Definire i programmi di formazione per il personale e il contenuto delle comunicazioni periodiche da effettuarsi in favore di Dipendenti e Organi Sociali, finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al Decreto.
- (ii) Monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria per una sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.
- (iii) Far predisporre ed aggiornare con continuità tutte le informazioni relative al Decreto, al Codice Etico ed al Modello.

(d) Sanzioni

Coordinarsi con il *management* aziendale per valutare o proporre l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando la competenza di quest'ultimo – e in particolare degli incaricati della gestione delle risorse umane – in merito alla decisione e all'irrogazione dei medesimi.

## **5.4 Poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV *ex lege* ha autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento sulla struttura aziendale ovvero poteri sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Sociali o alle funzioni aziendali competenti.

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche da tutti i dirigenti e dal *management* della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per quanto concerne: (1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; (2) l'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; (3) la tempestiva e puntuale informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate.

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti o, qualora tale funzione non fosse prevista dall'organigramma, ai quadri, specifiche attività di controllo sul corretto e preciso funzionamento del Modello.



Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze operative.

L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritenga necessario, nell'espletamento della propria attività di vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno. Pertanto, le decisioni in merito a trasferimento o sanzioni relative all'OdV e ai suoi membri, allorquando essi siano Dipendenti della Società, sono attribuite alla competenza esclusiva dell'organo amministrativo, sentito, laddove necessario, il responsabile delle risorse umane.

L'Organo Amministrativo conferisce all'OdV i seguenti poteri:

- (a) potere di accedere a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla Società;
- (b) potere di avvalersi di tutte le strutture della Società, che sono obbligate a collaborare, di revisori e di Consulenti esterni;
- (c) potere di raccogliere informazioni presso tutti i Destinatari del presente Modello, in relazione a tutte le attività della Società;
- (d) potere di richiedere, attraverso i canali e le persone appropriate, la riunione con L'Organo Amministrativo per affrontare questioni urgenti;
- (e) potere di richiedere ai titolari delle funzioni aziendali di partecipare, senza potere deliberante, alle sedute dell'OdV;
- (f) potere di avvalersi di Consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine o attività. A tale proposito, l'organo amministrativo dovrà approvare ogni anno un *budget* di spesa per l'OdV, il quale ne potrà disporre liberamente in relazione alle proprie attività attraverso le strutture aziendali preposte, salvo richieste integrazioni per eventuali necessità sopravvenute;
- (g) potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso.

## **5.5 Regole di convocazione e di funzionamento**

L'OdV può disciplinare con specifico regolamento le modalità del proprio funzionamento, sulla base delle specifiche di seguito riportate:

- (a) l'OdV si riunisce (ovvero in caso di organismo monocratico si reca presso la Società) con cadenza semestrale e la relativa documentazione deve essere distribuita almeno 3 giorni prima della seduta;
- (b) le sedute potranno tenersi di persona ovvero per video o teleconferenza (o in combinazione);
- (c) l'Organo Amministrativo ha la facoltà di richiedere, in caso di comprovate esigenze, che l'OdV si riunisca in qualsiasi momento;
- (d) in caso di organismo collegiale, per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica;

- (e) l'OdV delibera all'unanimità dei presenti; in caso di mancanza di unanimità, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in tal caso, viene data immediata informativa all'Organo Amministrativo;
- (f) i verbali delle sedute riportano tutte le decisioni prese dall'organo e riflettono le principali considerazioni effettuate per raggiungere la decisione; tali verbali sono conservati dall'OdV nel proprio archivio.

## **5.6 Flussi informativi dell'OdV verso gli Organi Sociali**

L'OdV riferisce agli Organi Sociali in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

L'OdV:

- (a) con cadenza semestrale, informa l'Organo Amministrativo della Società in merito all'attività svolta;
- (b) con cadenza annuale, informa l'Organo Amministrativo della Società in merito all'attività svolta nell'anno in corso, nonché in relazione ad eventuali criticità (e spunti per il miglioramento), sia con riferimento a comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- (c) immediatamente, informa l'Organo Amministrativo della Società, al verificarsi di situazioni straordinarie e/o in caso di segnalazioni ricevute che rivestano il carattere dell'urgenza.

L'OdV predispone annualmente una relazione scritta per l'Organo Amministrativo, ove sia contenuta:

- (a) un'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo paragrafo 8 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili, ecc.);
- (b) il piano di attività previsto per l'anno successivo.

L'Organo Amministrativo della Società ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione di questi ultimi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per diversi profili specifici.

In aggiunta a quanto sopra previsto la Società adotta un'apposita procedura al fine di meglio precisare i flussi di informazione da e verso l'OdV.

## **5.7 Flussi informativi nei confronti dell'OdV**

Gli Organi Sociali, i Dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, i Consulenti, i Partner e i Fornitori devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- (a) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati, qualora tali indagini coinvolgano CMP o i suoi Dipendenti, Organi Sociali, Consulenti, Partner, Fornitori;
- (b) le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi

compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

In ogni caso devono essere trasmesse all'OdV, da parte delle funzioni aziendali che operano nell'ambito delle Attività Sensibili, le informazioni relative:

- (a) alle risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare concreta attuazione al Modello (attività di monitoraggio, *report* riepilogativi dell'attività svolta, ecc.);
- (b) le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle proprie attività.

In ogni caso, qualora uno dei soggetti sopra indicati non adempia agli obblighi informativi di cui al presente paragrafo 5.7, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello.

L'OdV, inoltre, ha il diritto di richiedere informazioni in merito al sistema di deleghe adottato da CMP, secondo modalità dallo stesso stabilite.

In aggiunta a quanto sopra previsto, la Società adotta un'apposita procedura al fine di meglio precisare i flussi di informazione da e verso l'OdV.

I flussi informativi nei confronti dell'OdV potranno essere trasmessi a mezzo *e-mail*, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria [odv231@centromedicoponticello.it](mailto:odv231@centromedicoponticello.it).

## **5.8 Le segnalazioni cd. "Whistleblowing"**

La gestione delle segnalazioni interne di eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, ovvero di violazioni del Modello organizzativo, delle procedure ad esso correlate, nonché del Codice Etico, trova la propria disciplina nella procedura operativa dedicata: **Gestione delle segnalazioni interne, c.d. "whistleblowing"**. Ad essa pertanto si rinvia, precisando come tale procedura debba ritenersi, a tutti gli effetti, parte integrante del presente Modello organizzativo.

## **6 LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO**

### **6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è preciso obiettivo di CMP quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future.

Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

#### La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento della sua adozione.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un *set* informativo composta da (copia del Modello, del

Decreto, del Codice Etico).

### La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i Destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, CMP cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare attraverso:

- (a) *meeting* aziendali;
- (b) corsi istituzionali (in aula ovvero *web-based*) aventi ad oggetto specifiche Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV, avvalendosi della collaborazione degli incaricati della gestione delle risorse umane o di Consulenti esterni.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione da parte dei Dipendenti costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, sarà sanzionata ai sensi di quanto indicato nel successivo paragrafo 7.

## **6.2 Informazione dei Consulenti, Partner e Fornitori**

Relativamente ai Consulenti, ai Partner e ai Fornitori, gli stessi devono essere informati al momento della stipula del relativo contratto, anche attraverso la previsione di specifiche clausole contrattuali, che CMP ha adottato il presente Modello e il Codice Etico e quali sono i principi fondamentali a cui gli stessi si ispirano e le conseguenze in caso di loro violazione.

## **7 SISTEMA SANZIONATORIO**

### **7.1 Funzione del sistema sanzionatorio**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva l'azione di vigilanza dell'OdV e ha lo scopo di garantirne l'efficace attuazione.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema sanzionatorio e dei relativi provvedimenti è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte dei Destinatari, in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al CCNL applicato da CMP, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

### **7.2 Misure nei confronti dei Dipendenti soggetti al CCNL**

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti Dipendenti, esse saranno irrogate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, e cioè le norme pattizie di cui al CCNL.

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, si prevede che:

- (a) incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che violi le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- (b) incorre nel provvedimento della multa sino a tre ore di lavoro il lavoratore che violi più volte le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate;
- (c) incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione sino a tre giorni il lavoratore che nel violare le procedure interne e/o le regole previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di CMP, arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda;
- (d) incorre nel provvedimento del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio;
- (e) incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello ovvero adottando, nell'espletamento delle Attività Sensibili, un comportamento palesemente non conforme alle prescrizioni del presente Modello, determini la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- (a) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- (b) al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- (c) alle mansioni del lavoratore;
- (d) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;

(e) alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

È fatta salva la possibilità per la Società di chiedere il risarcimento dei danni derivante dalla violazione del Modello da parte del dipendente. Tale risarcimento, ove eventualmente richiesto, sarà commisurato:

- (a) al livello di responsabilità del dipendente autore dell'illecito;
- (b) al grado di intenzionalità del comportamento del dipendente;
- (c) all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- (d) alla gravità degli effetti della condotta censurata, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta (ai sensi e per gli effetti del Decreto) a seguito della commissione della violazione.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri conferiti dall'organo amministrativo della Società e, pertanto, responsabili ultimi della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte sono i soggetti aziendali a ciò delegati, i quali irrogheranno le sanzioni su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito, ove opportuno, anche il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

È in ogni caso attribuito all'OdV, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

### **7.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di Dipendenti che ricoprono la qualifica di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

### **7.4 Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo**

In caso di violazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo, l'OdV informa prontamente l'Assemblea, affinché provveda ad assumere le opportune iniziative.

In caso di accertata violazione da parte dell'organo amministrativo della Società, sono applicabili le seguenti misure:

- (a) censura/riciamo formale;
- (b) revoca della carica.

La misura di cui al precedente punto (b) dovrà essere in ogni caso applicata alla stregua del combinato disposto degli articoli 2475 e 2383 c.c..

### **7.5 Misure nei confronti dei membri dell'OdV**

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV informeranno immediatamente l'Organo Amministrativo, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

### **7.6 Misure nei confronti dei Consulenti, Partner e Fornitori**

Ogni violazione da parte di Consulenti, Partner e Fornitori delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal Decreto.

## **7.7 Sanzioni specifiche per inosservanza della normativa "Whistleblowing"**

Sono altresì sanzionabili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 24/2023 i seguenti comportamenti:

- Il compimento di atti discriminatori e/o ritorsivi – da intendersi come comportamento atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o possa provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante e/o agli altri soggetti specificatamente individuati dal D. Lgs. n. 24/23 sul Whistleblowing;
- l'invio di segnalazioni in mala fede di reati/irregolarità effettuate con dolo o colpa grave e rivelatesi poi infondate;
- la mancata effettuazione di attività di verifica e analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o con i quali si è tentato di ostacolare la suddetta segnalazione;
- la violazione dei doveri di riservatezza dell'identità del segnalante di reati/irregolarità;
- la mancata istituzione di canali di segnalazione;
- la mancata adozione di procedure Whistleblowing.

## **8 VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO**

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti effettivi dei Destinatari ed il Modello stesso), l'organismo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati.

Tale attività si concretizza, tra le altre cose, in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati da CMP in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, con verifiche a campione, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto di quelle funzioni interne che, di volta in volta, si rendono a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto del *report* annuale di cui al paragrafo 5.6. In particolare, in caso di esito negativo delle verifiche espletate, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'attività per l'anno successivo, le proposte di miglioramenti da attuare.